

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “SCUOLA AMICA VILLESSE”

Art. 1 - È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata “Scuola Amica Villesse” (di seguito “Associazione”).

Art. 2 - Essa ha sede in via Roma n. 8/b, presso gli Uffici Comunali di Villesse. La sede potrà venire modificata con delibera del Consiglio Direttivo e non costituirà modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Le finalità dell'associazione sono:

- a. Raccogliere le quote necessarie per l'acquisto delle materie prime da destinarsi esclusivamente alla mensa scolastica della Scuola d'infanzia e della Scuola Primaria di Villesse, secondo il calendario stabilito dal Consiglio Direttivo.
- b. Gestire i pagamenti dei fornitori delle materie prime utilizzate per la preparazione dei pasti della mensa scolastica.
- c. Collaborare con il corpo docente e tutto il personale della Scuola dell'Infanzia e di quella Primaria, nelle varie necessità che si presentino durante il periodo dell'attività scolastica.
- d. Promuovere e sostenere attività scolastiche ed extra – scolastiche, anche in collaborazione con altre associazioni, e ogni altra attività accessoria e/o complementare stabilita dall'Assemblea dei soci, anche con eventuale raccolta fondi a ciò specificamente destinati.
- e. Destinare eventuali avanzi di gestione, una volta liquidati tutti i fornitori della mensa scolastica, all'acquisto di materiale didattico o alle altre attività di cui sopra.

Per le finalità di cui ai punti d) ed e) i soci potranno raccogliere ulteriori fondi, anche con iniziative ed eventi organizzati *ad hoc*.

Art. 4 - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, che è organo sovrano; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Sono soci dell'associazione i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta scritta e che vengano accettati con specifica delibera del Consiglio

Direttivo. La qualifica di socio si perfeziona una volta versata la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un elenco degli associati (in breve un libro soci) dove dovranno essere riportate, oltre alle generalità del socio, la data di iscrizione e quella di cancellazione dal suddetto elenco.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare la domanda di iscrizione dandone comunicazione scritta alla persona interessata, motivando tale decisione.

Tutti i provvedimenti presi dal Consiglio Direttivo al riguardo, dovranno essere ratificati dall'Assemblea dei soci alla prima occasione utile.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità oppure espulsione.

La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi secondo quanto stabilito dall'art.148 comma 8 lettera f) del TUIR; in nessun caso verranno restituite le quote ed i fondi versati dal socio a qualsiasi titolo.

Il socio dimissionario dovrà fare una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; egli rimarrà socio fino al momento dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo delle sue dimissioni.

Perderà la carica di socio colui che non avrà pagato la propria quota associativa entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il socio che procuri danno all'immagine ed al decoro dell'associazione potrà essere espulso con delibera del Consiglio Direttivo. Contro tale decisione egli potrà ricorrere esclusivamente all'Assemblea dei soci.

In sede di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Con l'adesione all'associazione il Socio assume l'obbligo di versare, per la fruizione della mensa scolastica, la quota necessaria per le finalità di cui al punto 3/a, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo, e comunicata al Comune per quanto di competenza, autorizzando il Consiglio

Direttivo ad utilizzare eventuali avanzi di gestione per gli ulteriori fini elencati all'articolo 3.

Art. 6 - L'Assemblea dei soci elegge tra coloro che si sono resi disponibili, e in modo da rappresentare sia la Scuola dell'Infanzia che la Scuola Primaria di Villesse, i componenti del Consiglio Direttivo o con voto palese, oppure per acclamazione.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo, una volta formato individua al proprio interno le seguenti cariche, che si intendono svolte a titolo gratuito:

- a. il Presidente;
- b. il Vice-Presidente;
- c. il Segretario;
- d. il Tesoriere;
- e. il Revisore.

L'Assemblea può stabilire che facciano parte del Consiglio Direttivo anche altri soci con la carica di Consigliere. Il Consiglio Direttivo potrà essere composto al massimo da 11 (undici) membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili; qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo venga a decadere anche per dimissioni, si dovrà procedere a nuove elezioni entro 30 giorni.

La convocazione della relativa Assemblea elettiva potrà essere fatta dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionario.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione va rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico in sede di Assemblea generale dei soci.

Art. 8 - Ogni verbale di Assemblea dei soci deve riportare:

- a. Luogo, data ed ora di svolgimento in prima ed in seconda convocazione;
- b. Ordine del giorno;
- c. Nominativo e firma dei presenti;

- d. Relazione dettagliata dell'ordine del giorno;
- e. Esito delle delibere;
- f. Nominativo dei votanti, specificando i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Art. 9 - E' sempre ammessa la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci se a farne richiesta sia almeno 1/5 dei soci stessi. La convocazione, da farsi esclusivamente in forma scritta, anche a mezzo e-mail, deve specificare data, ora e luogo di svolgimento, nonché l'ordine del giorno.

Art. 10 - Non possono far parte del Consiglio Direttivo, a titolo alcuno, i docenti facenti parte dell'organico della Scuola dell'Infanzia e di quella Primaria di Villesse.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo dell'associazione si riunirà ogni qualvolta se ne presenti la necessità. In queste occasioni verrà sempre redatto un verbale che sarà messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta scritta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide e vincolanti se vi presenzierà la maggioranza assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni verranno prese e a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 - Le assemblee dell'associazione vengono convocate dal Presidente, con sede da definire di volta in volta e mediante convocazione scritta, anche a mezzo e-mail, con almeno sette giorni di anticipo. Nella comunicazione devono essere specificati il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, o eventuali modalità di conferenza on-line con utilizzo delle applicazioni maggiormente diffuse.

Art. 13 - Le riunioni dell'Assemblea dei soci dell'associazione sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci alla data della convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Ciascuna decisione è da ritenersi valida con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti, anche con modalità on-line.

Art. 14 - Le riunioni dell'associazione sono aperte a tutte le componenti della Scuola, ai rappresentanti del Comune ed a chiunque venga invitato dall'associazione stessa, tramite i suoi rappresentanti, a parteciparvi.

Art. 15 - Compiti e mansioni dei componenti del Consiglio Direttivo:

- a. Presidente: Ha qualifica di rappresentate legale; convoca e presiede le assemblee, assicurandone il regolare svolgimento; rappresenta l'associazione e verifica l'operato del Segretario e del Tesoriere. Si interfaccia con i soci, le autorità, i fornitori e con enti pubblici e/o privati al fine di ottenere eventuali donazioni o sovvenzioni al solo beneficio delle finalità dell'associazione.
- b. Vice – Presidente: sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue mansioni.
- c. Segretario: verbalizza le assemblee e coadiuva le funzioni del Presidente. Gestisce e conserva per un periodo di almeno 5 anni i verbali di assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- d. Tesoriere: verifica le entrate e le uscite e compila il rendiconto annuale, riferito al periodo 1° settembre - 31 agosto dell'anno successivo. Conserva i libri, i registri, i documenti contabili e di bilancio per 5 anni;
- e. Revisore: verifica la gestione contabile, la gestione della cassa ed il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'osservanza delle finalità indicate nello stesso.

Art. 16 - Ai fini della gestione dei fondi a disposizione per le finalità di cui all'articolo 3 lettere d) e), il Consiglio Direttivo adotterà uno specifico regolamento di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 - I rendiconti ed i verbali delle assemblee dei soci possono essere visionati dai soci in qualunque momento, previa richiesta scritta da presentarsi al Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente perde la propria carica su mozione di sfiducia dalla maggioranza semplice dei presenti alle assemblee della Associazione, appositamente convocate. In tal caso l'assemblea provvederà, seduta stante, all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 19 - L'Associazione non potrà proseguire nella propria attività nel caso in cui vengano a mancare le finalità contenute nel punto 3 del presente Statuto. In tal caso sarà convocata un'assemblea straordinaria nella quale si procederà o alla chiusura della Associazione stessa, se necessario passando attraverso una fase di liquidazione, oppure ad una variazione dell'oggetto sociale.

Art. 20 – L'Associazione attribuisce espressa delega al soggetto che, alle dipendenze dell'operatore economico che risulta affidatario del servizio mensa scolastico, è preposto alla preparazione dei pasti, alla scelta dei fornitori e delle materie prime necessarie alla preparazione dei pasti, come pure alla ricezione delle forniture stesse.

Art. 21 - L'Associazione si doterà di un conto corrente presso una banca locale e tutte le movimentazioni finanziarie (come, a titolo del tutto esemplificativo, gli incassi delle rette mensili ed i pagamenti dei fornitori) dovranno preferibilmente transitare per il suddetto conto corrente, nel rispetto delle normative vigenti ed assicurando la massima trasparenza.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo individua la quota necessaria per la fruizione del servizio mensa scolastico e la cadenza dei versamenti. Le quote potranno essere diversificate in relazione ai diversi ordini di scuole e determinate sia in misura fissa, sia in ragione del numero di pasti effettivamente consumati, sempre che sia possibile per l'Associazione acquisire tali dati. Le quote, e le eventuali variazioni delle stesse, saranno comunicate al Comune per quanto di competenza.

Art. 23 - Le suddette quote dovranno essere versate preferibilmente con modalità tracciabili; potranno anche essere versate in contante. La

dichiarazione resa dall'Associazione sui pagamenti eseguiti per la mensa scolastica soggiace alla normativa tempo per tempo vigente anche ai fini della detrazione fiscale della spesa. Al fine di consentire un adeguato e puntuale monitoraggio dei pagamenti, verrà comunque fissata una giornata per la raccolta delle quote, in cui i soci che abbiano pagato con bonifico dovranno consegnare o esibire copia del bonifico. Il Bonifico indicante il nominativo del bambino e la causale del versamento tiene luogo della ricevuta; ai soci che desiderano pagare in contante verrà rilasciata ricevuta ai sensi di legge.

Art. 24 - Il reiterato mancato pagamento delle quote potrà dar luogo all'avvio di azioni giudiziali per il recupero delle somme dovute.

Art. 25 - I soci autorizzano espressamente gli organi sociali a comunicare al Comune di residenza dell'utente del servizio mensa i dati relativi al mancato pagamento, con eventuale richiesta di erogazione di contributi destinati alla copertura delle spese per la mensa scolastica.

Art. 26 - L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà avvalersi, utilizzare e gestire contributi liberamente erogati dai soci, nonché contributi, finanziamenti e qualsiasi altro genere di sovvenzione erogata da terzi quali enti pubblici e/o privati.

Art. 27 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.